



<sup>2</sup>Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

### **Interessi di ritardo** (art. 243 LT)

**Art. 6** <sup>1</sup>Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.50%.

<sup>2</sup>Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

### **Trattenuta dell'imposta alla fonte**

**Art. 7** Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

### **Importi minimi: rinuncia alla riscossione** (art. 243a LT)

**Art. 8** Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.

### **Validità temporale dei tassi di interesse**

**Art. 9** <sup>1</sup>I tassi d'interesse remunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023.

<sup>2</sup>Il tasso d'interesse di ritardo dell'articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

### **Acconto equo**

**Art. 10** <sup>1</sup>Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup>In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 6.

<sup>3</sup>In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

### **Interesse remunerativo sulle eccedenze da deposito** (art. 253a LT)

**Art. 11** Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

### **Entrata in vigore**

**Art. 12** Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Bellinzona, 7 dicembre 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

## Allegato

**Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo**

Periodo Anno civile*	Interesse di ritardo	Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte	Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
2023	2.50	0.10	0.10	0.10
2022	2.50	0.10	0.10	0.10
2021	2.50	0.10	0.10	0.10
2020	2.50	0.10	0.10	0.10
2019	2.50	0.25	0.10	0.25
2018	2.50	0.25	0.10	0.25
2017	2.50	0.25	0.10	0.25
2016	2.50	0.50	0.25	0.25
2015	2.50	1.50	0.25	0.25
(dal 01.04. al 31.12.2015)				
2015	2.50	1.50	0.25	1
(dal 01.01 al 31.03.2015)				
2014	2.50	1.50	0.25	1.50
2013	2.50	1.50	0.25	
2012	2.50	2.50	1	
2011	2.50	2.50	1	
2010	3	3	1	
2009	3	3	1.50	
2008	3	3	2	
2007	3	3	2	
2006	3	3	2	
2005	3	3	3	
2004	3	3	3	
2003	3	3	3	
2002	4	4	1.50	
2001	4.50	4.50	2	
2000	4	4	1.50	
1999	4	4	1.50	
1998	5	5	2	
1997	5	5	2	
1996	5	5	2.50	
1995	5	5	3.50	

\* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.